



Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

COPIA

n. 6 del 17-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **17:35**, presso questa sede comunale, il Dott. Conti Stefano, nominato Commissario Straordinario del Comune di Castelpizzuto, assistito dal Segretario Dott.ssa Gabriella Quaranta, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che il Comune di Castelpizzuto è proprietario di terreni appartenenti al patrimonio indisponibile e censiti in catasto con destinazione pascolo incolto produttivo o cespugliato e bosco sui quali è possibile esercitare, come già si esercita, la “fida pascolo”;

RILEVATO che annualmente questo Ente riceve varie richieste di affidamento pascoli da allevatori residenti nel Comune di Castelpizzuto e nei comuni contermini e che tale esercizio, sino ad ora autorizzato, necessita di opportuna regolamentazione in linea con le norme vigenti in materia;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare apposito regolamento per disciplinare in modo adeguato e corretto l'esercizio del pascolo sul demanio comunale, senza che ciò comporti grave pregiudizio

per boschi e per i pascoli;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare il proposto Regolamento comunale per l'utilizzazione dei terreni comunali per la fida pascolo composto da n. 15 articoli;

VISTO l'art. 42 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale (nella parte riguardante l'esercizio delle potestà regolamentare);

VISTI la L. 16/6/1927 n. 1766, il R.D. 26/2/1928 n. 332, la L.R. 18/1/2000 n. 6 e la L.R. 16/4/2003 n. 15;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento resi dai responsabili di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

APPROVARE il Regolamento comunale per l'utilizzazione dei terreni comunali per la fida pascolo

composto da n. 15 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROCEDERE, per il tramite del Responsabile di Settore, all'inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali ed alla pubblicazione all'albo on line e nel sito internet del Comune al fine di favorire la più ampia diffusione e conoscenza del regolamento da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Conti Stefano

IL Segretario
F.TO Dott.ssa Gabriella Quaranta

**** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ****

Castelpizzuto, 28 APR 2018



IL Segretario
Dott.ssa Gabriella Quaranta

Il Sottoscritto, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

|| - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

Castelpizzuto, 17-04-2018

IL Segretario
F.TO Dott.ssa Gabriella Quaranta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Castelpizzuto 28 APR 2018



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLO

INDICE ARTICOLI

ARTICOLO 1- AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 2 - DIRITTO AL PASCOLO

ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

ARTICOLO 4 - CARICO MASSIMO AMMISSIBILE E UNITA' DI CARICO

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

ARTICOLO 6 - DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AL PASCOLO

ARTICOLO 7 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

ARTICOLO 8 - RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

ARTICOLO 10 - DIVIETI

ARTICOLO 11 - CANONI

ARTICOLO 12 - SANZIONI

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

ARTICOLO 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 15- PUBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento comunale, nel rispetto

- della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;

- del Regolamento di cui al R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, di attuazione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766;

- della Legge regionale 18 gennaio 2000 n. 6 “ Legge forestale della Regione Molise”; disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Castelpizzuto al fine di garantire la tutela ambientale e del paesaggio ed il recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. n. 350/1999.

La fruizione a pascolo delle terre del Comune secondo i criteri recati dal presente Regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo annuale in relazione alle richieste degli allevatori.

ARTICOLO 2

DIRITTO AL PASCOLO

Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Castelpizzuto da almeno cinque anni e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame.

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Castelpizzuto, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

In ogni caso, sia per gli allevatori residenti nel Comune di Castelpizzuto che non, il godimento dei pascoli è sempre oneroso.

ARTICOLO 3

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle che catastalmente sono destinate a:

- 1) – Pascolo / Incolto produttivo;
- 2) – Pascolo Cespugliato;
- 3) – Bosco;

Resta comunque in capo all'Ufficio competente di questo Comune, la verifica dei terreni Comunali da concedere per la Fida Pascolo al fine di evitare affidamenti in aree che, nonostante catastalmente rientrino in una delle tre fattispecie di cui sopra, di fatto non rendano possibile la pratica del pascolo.

ARTICOLO 4

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE E UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tener conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

1. Pascolo / Incolto produttivo = 1 UBA (Unità Bestiame Adulto) ogni ettaro di superficie;
2. Pascolo cespugliato = 1 UBA ogni 1.5 ettaro di superficie;
3. Bosco = 1 UBA ogni 2 ettari di superficie.

Il carico di bestiame va determinato in UBA – Unità Bestiame Adulto tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

1. BOVINI (oltre i due anni di età) = 1 UBA;
2. BOVINI da allevamento (tra i 12 e 24 mesi di età) = 0,50 UBA;
3. EQUINI = 1 UBA;
4. OVINI e CAPRINI = 0,15 UBA.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° Gennaio al 31 Dicembre .

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente, devono essere inoltrate indicando esattamente la località, le particelle di terreno richieste e loro estensione, il numero di capi distinti per specie e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo di fida pascolo.

L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

La domanda di rinnovo di fida pascolo, dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, entro i 30 giorni precedenti all'inizio della concessione, pena la non ammissibilità della richiesta.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di Castelpizzuto;
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.R.E.M. ;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

ARTICOLO 6

DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTURA

ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AL PASCOLO

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il **31 Dicembre** dell'anno precedente a quello di fida **per i residenti e per i non residenti entro la fine di febbraio** dell'anno di riferimento della fida, presentare apposita domanda al Comune di Castelpizzuto. In sede di prima applicazione tale termine è prorogato di un mese.

Il richiedente, mediante presentazione della domanda di "Fida Pascolo" dovrà presentare al Responsabile del Servizio un fascicolo contenente:

1. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
2. Un certificato sanitario-veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
3. Dichiarazione dalla quale si evince la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.R E.M. o il titolo amatoriale;
4. Dichiarazione dalla quale si evince il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sui terreni comunali distinti per specie ed età;
5. Dichiarazione dalla quale si evince l'avvenuta applicazione del microcip o di altro tipo di sistema di identificazione agli animali che si intendono introdurre al pascolo;
6. Copia del versamento, in unica soluzione, del canone di "fida pascolo" pagato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione *sul c.c.p. n. 13055868* intestato al Comune di Castelpizzuto – Servizio di Tesoreria – causale : *utilizzo fida pascolo anno _____*”;
7. Dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente Regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza.
8. Comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo.

Senza tali adempimenti la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

Le domande potranno essere presentate al Comune anche da allevatori o possessori di bestiame non residenti nel Comune di Castelpizzuto ai quali potrà essere assegnato del terreno pascolativo, previo riscontro da parte dell'Ente, che dovesse risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

ARTICOLO 7

ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 5, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario fidatario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

ARTICOLO 8

RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Titolarità di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; la realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;

5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attente sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 10

DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;
3. Avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel Comune di Castelpizzuto, per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune. E' pertanto obbligatoria la presentazione delle fatture di acquisto o, in assenza di P.IVA, di autocertificazione in cui dichiarare la provenienza dei capi. L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di rigetto della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse dal fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
6. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi o parte di essi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000);
7. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;

8. Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
9. Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
10. Pascolare nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 metri. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pari ad €. 15,00 per capo di bestiame individuato entro i limiti di rispetto.

In tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

ARTICOLO 11

CANONI

Il canone di fida, che il Comune fissa annualmente mediante atto deliberativo di Giunta sulla base dei dati inflattivi e sulla scorta delle spese eventualmente sostenute per ordinaria o straordinaria gestione, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

Per l'anno 2018 si applicano i seguenti canoni:

TIPOLOGIA DI	IMPORTO CANONE	
ANIMALI	CAPO/ANNO	
BOVINI (oltre i due anni di età)	€. 5,00	CAPO / ANNO
BOVINI (tra i 12 e 24 mesi di età)	€. 2,50	CAPO/ ANNO
EQUINI	€. 8,00	CAPO / ANNO
OVINI / CAPRINI	€. 1,00	CAPO / ANNO

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Castelpizzuto, dovranno intendersi raddoppiati.

ARTICOLO 12

SANZIONI

Per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'art. 9 ed ai punti 4, 5, 6 e 10 dell'art. 10 del presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

ARTICOLO	SANZIONE AMMINISTRATIVA MINIMA E MASSIMA APPLICABILE	
Articolo 9		
Punto 1	minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO
Punto 2	minimo €. 100,00	massimo €. 300,00
Punto 4	minimo €. 100,00	massimo €. 300,00/CAPO
Punto 6	minimo €. 200,00	massimo €. 500,00,/CAPO
Punto 7	minimo €. 500,00	massimo €. 1'500,00
Articolo 10		
Punto 4	Minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO
Punto 5	Minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO
Punto 6	Minimo €. 25,00	massimo €. 75,00/ CAPO
Punto 10	Minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Nel caso in cui al fidatario vengano verbalizzate un minimo di tre sanzioni amministrative nel corso dello stesso anno, si avrà la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le somme andranno versate nelle casse comunali su apposito conto corrente che sarà indicato dall'ufficio competente.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

ARTICOLO 13

CONTROLLI

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 (venti) giorni dall'immissione al pascolo il fidatario, se richiesto dall'Amministrazione o dagli organi addetti al controllo, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo, da realizzarsi mediante l'ausilio di paletti in legno infissi al suolo collegati tra loro con funi o reti, di facile rimozione al fine di radunare tutto il bestiame per le ispezioni.

ARTICOLO 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nella Legge Forestale della Regione Molise n. 6 del 18/01/2000 e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale, ambientale e sanitaria ed alle norme contenute nel Codice Civile.

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ARTICOLO 15

PUBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e, a cura del responsabile di settore, sul sito istituzionale dell'Ente voce "Regolamenti" nonché nella competente sezione di Amministrazione trasparente.

Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli, entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.